



F.M.

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
- Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
- Dott. Francesco Maria GIOFFRÈ - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
- Dott. Luigi SALVATO - Consigliere -

19922105

Oggetto
que riproposizione
ex legge n. 89
del 1/2/01

R.G.N. 1105/03

Cron. 9922

Rep. 2269

Ud. 22/02/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
reto il 13-9-1965, *reto il 23-2-1962*,
 RUSSO GIUSEPPE, ✓ RUSSO GIUSEPPE, ✓ NAPODANO PASQUALE,
 MENNA FRANCOIS, LUCANIA VINCENZO, GAGLIARDI NICOLA,
 FASULO SALVATORE, ESPOSITO VINCENZO, DE RIGGI
 GIOVANNI, DE SENA RAFFAELE, COVONE SALVATORE, CAVEZZA
 DOMENICO, CASTAGNOLA RAFFAELE, CAPUOZZO RAFFAELE,
 MAZZARIELLO LUCIANO, MIELE ANTONIO, CAVIGLIA MARIA,
 MEO GIOVANNI, SORRENTINO GIUSEPPE, SIRIGNANO ANTONIO
 BARTOLOMEO, MAIO MARIA ROSARIA, BUGLIONE PAOLINO,
 BARBARINO CLEMENTE, SACCOMANNO PASQUALE, elettivamente
 domiciliati in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 76, presso
 l'avvocato STEFANIA JASONNA, rappresentati e difesi
 dagli avvocati GIOVANNI ROMANO, UMBERTO RUSSO, giusta

2005
716



procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- *intimato* -

avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA,
depositato il 05/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/02/2005 dal Consigliere Dott. Francesco
Maria FIORETTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ROMANO che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19.12.2001, diretto alla Corte d'Appello di Roma, Russo Giuseppe, nato il 13.9.1965, Russo Giuseppe, nato il 23.2.1962, Napodano Pasquale, Menna Francois, Lucania Vincenzo, Gagliardi Nicola, Fasulo Salvatore, Esposito Vincenzo, De Riggi Giovanni, De Sena Raffaele, Covone Salvatore, Cavezza Domenico, Castagnola Raffaele, Capuozzo Raffaele, Mazzariello Luciano, Miele Antonio, Caviglia Maria, Meo Giovanni, Sorrentino Giuseppe, Siringano Antonio Bartolomeo, Maio Maria Rosaria, Buglione Paolino, Barbarino Clemente e Saccomanno Pasquale chiedevano il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in dipendenza della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

I menzionati ricorrenti deducevano di aver proposto, quali ex dipendenti della s.r.l. De Blasio Brother's, nei cui confronti vantavano vari crediti di lavoro a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e spettanze di fine rapporto, domanda di ammissione di detti crediti allo stato passivo del fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 3.10.1991;

che, fissata l'udienza per l'inizio dell'esame dello stato passivo al 28.11.1991, il giudice delegato aveva ammesso detti crediti in via privilegiata, ed approvato lo stato passivo con provvedimento del 17.6.1993;

che a distanza di dieci anni dalla introduzione della domanda, pur essendo stato accertato l'esatto credito, le loro richieste non avevano avuto ancora soddisfazione.

La corte adita, con decreto in data 27.6.2002, depositato in cancelleria il 5 settembre 2002, rigettava la domanda di equa riparazione, osservando che la

decisione di ammissione dei crediti vantati al passivo del fallimento era intervenuta tempestivamente, dal momento che le domande di insinuazione al passivo erano del 27.11.91 e l'approvazione dello stato passivo era intervenuta il 17.6.1993;

che l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il ritardo da prendere in considerazione era quello dell'effettivo soddisfacimento del credito, non era condivisibile, atteso che l'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali assicura che la causa di ciascuno sia esaurita in un termine ragionevole e non anche che i beni della vita di ciascuno siano ottenuti in un tempo ragionevole;

che, comunque, i ricorrenti non potevano lamentare il ritardo della chiusura del fallimento rispetto al momento in cui era stata proposta l'istanza di insinuazione al passivo già tempestivamente accolta, dipendendo la soddisfazione dei loro crediti dalla presenza o meno di attivo da ripartire;

che, in ogni caso, non era provato che vi fosse stato ritardo irragionevole nella predisposizione del piano di riparto di cui all'art. 110 legge fall., da cui potesse dipendere il mancato soddisfacimento dei crediti, ovvero nella liquidazione di cespiti esistenti nell'attivo fallimentare tali da poter soddisfare i crediti stessi in che, peraltro, i ricorrenti non avevano neppure allegato di aver avanzato istanza per il riparto provvisorio, nel cui ambito i loro crediti, assistiti da privilegio, avrebbero potuto trovare soddisfazione;

che, quindi, non poteva affermarsi che vi fosse stata violazione del diritto alla definizione della causa in un termine ragionevole.



Avverso detto decreto tutti gli attori summenzionati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. L'intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato difese.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e mancata applicazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Violazione e mancata applicazione dell'art. 2, comma n. 1, n. 2 e n. 3 della legge n. 89/2001. Violazione e mancata applicazione dell'art. 110 della legge fallimentare. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deducono i ricorrenti che la corte d'appello, nell'accertare se il processo presupposto abbia avuto una durata ragionevole o meno, avrebbe omesso di applicare i parametri normativamente predeterminati (ex lege 89/2001) ed i principi ermeneutici elaborati dalla Corte di Strasburgo e richiamati anche in recenti pronunce della corte di cassazione.

In particolare la corte di merito avrebbe disatteso il principio secondo cui un sistema di tutela giurisdizionale deve provvedere non soltanto all'accertamento di chi ha ragione e di chi ha torto, ma anche alla soddisfazione concreta dei diritti e che, pertanto, ai fini della determinazione della ragionevole durata, si deve accertare quando il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione;

inoltre avrebbe erroneamente affermato che la mancata proposizione di istanze per il riparto provvisorio dell'attivo da parte dei creditori costituisce una responsabilità di essi stessi ovvero una esimente di responsabilità per l'ufficio procedente nella determinazione del ritardo.




Deducco, altresì, i ricorrenti che nel caso di specie, contrariamente a quanto previsto dall'art. 110 della legge fallimentare, il curatore non avrebbe posto in essere alcuna attività diretta ad una ripartizione parziale dell'attivo, restando, per oltre otto anni, del tutto inerte a detrimento delle ragioni creditorie degli attuali ricorrenti, il che comporterebbe una grave responsabilità degli organi preposti al fallimento;

che non varrebbe ad escludere tale responsabilità la mera asserzione dei giudici di prime cure che la soddisfazione dei crediti ammessi al passivo dipende dalla presenza di attivo da ripartire, non essendo l'eventuale scarsità dell'attivo fallimentare elemento giuridico dal quale poter legittimamente dedurre la mancata violazione del termine di ragionevole durata del processo;

che, in ogni caso, la circostanza della carenza di attivo avrebbe dovuto essere provata dalla amministrazione resistente che, sul punto, invece, non aveva fornito alcun elemento di prova;

che la corte d'appello non avrebbe preso in considerazione alcun elemento processuale particolare che avrebbe potuto incidere sulla progressione della procedura fallimentare e giustificare il ritardo nella definizione della controversia rispetto ai parametri temporali medi individuati dalla CEDU, come eventuali cause di opposizione allo stato passivo, la difficoltà di recuperare il benché minimo attivo;

che non sarebbe persuasivo il ragionamento fatto dalla corte d'appello secondo cui la domanda di equa riparazione non potrebbe trovare accoglimento per aver dato il giudice delegato tempestiva risposta alle istanze di ammissione al passivo (risalendo la domanda di insinuazione al 27.11.91 e l'approvazione dello stato passivo al 17.6.1993), dovendo la valutazione del termine di ragionevole durata



del processo essere operata dal giudice sia in termini relativi che assoluti, nel senso che il tempestivo incedere della procedura in una fase non potrebbe compensare l'eccessivo ritardo evidenziatosi in una successiva fase processuale; che la corte d'appello non avrebbe tenuto conto, nel valutare la ragionevole durata, della "posta in gioco", costituita da crediti da lavoro dipendente, che costituiscono per la loro natura un bene di particolare rilevanza.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e mancata applicazione dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali: in relazione all'art. 360 c.p.c..


Con l'impugnato decreto, negando l'evidenza del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione summenzionata si sarebbe stravolto il rimedio introdotto dalla giurisdizione domestica, costituito dalla legge n. 89/2001.

In ogni caso detta legge, quand'anche correttamente applicata, non rappresenterebbe un rimedio effettivo, prevedendo la stessa un rimedio esclusivamente risarcitorio, senza prevedere alcuna disposizione che abbia lo scopo di accelerare la trattazione dei processi in corso.

Il ricorso è fondato.

La corte di merito ha ritenuto ragionevole la durata della procedura fallimentare anche se erano trascorsi, come sembra pacifico, al momento della proposizione del ricorso per ottenere la equa riparazione, oltre nove anni senza che i crediti ammessi al passivo fossero stati soddisfatti, in base alle seguenti considerazioni:

- 1) perché la decisione di ammissione al passivo era intervenuta tempestivamente;



- 2) perché non era condivisibile l'assunto dei ricorrenti che il ritardo da prendere in considerazione era quello dell'effettivo soddisfacimento del credito;
- 3) perché i ricorrenti non potevano lamentare il ritardo della chiusura del fallimento rispetto al momento in cui era stata proposta la istanza di insinuazione al passivo, già tempestivamente accolta, poiché la soddisfazione dei loro crediti dipendeva dalla presenza o meno di attivo da ripartire;
- 4) poiché non era stato provato che vi fosse stato ritardo irragionevole nella predisposizione del piano di riparto di cui all'art. 110 L.F., da cui potesse dipendere il mancato soddisfacimento dei crediti, ovvero nella liquidazione di cespiti esistenti nell'attivo fallimentare tali da poter soddisfare i crediti stessi in sede di riparto provvisorio;
- 5) perché i ricorrenti non avevano neppure allegato di aver avanzato istanza per il riparto provvisorio nel cui ambito i loro crediti, assistiti da privilegio, potessero trovare soddisfazione.

Il collegio osserva che nessuno di tali argomenti merita di essere condiviso.

La legge n. 89 del 2001 stabilisce che chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione ha diritto ad un'equa riparazione (art. 2, comma 1);

che nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del



procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

La legge stabilisce quali sono i criteri cui deve attenersi il giudice nell'accertare la violazione; non prevede però alcun criterio per individuare il momento iniziale e finale del processo presupposto, elementi necessari per stabilire quale sia la effettiva durata da considerare al fine di valutarne la ragionevolezza o meno.

Dall'art. 4 della citata legge, per la verità, si ricava che il momento finale va ravvisato nel momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva; tale criterio, però, è del tutto generico e, come tale, richiede di essere specificato.

La rappresentata situazione normativa impone, pertanto, di ritenere che, al fine della individuazione del momento iniziale e di quello conclusivo del procedimento presupposto, la legge n. 89 del 2001 rimandi ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo, in cui si assume essersi verificata la violazione del termine ragionevole di durata, che nel caso di specie è quella propria del fallimento.

Passando all'esame delle disposizioni della disciplina del fallimento che rilevano nel caso di specie, il collegio osserva.

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (art. 52 legge fall.). Questi, se vogliono far valere i loro diritti di credito, debbono partecipare al concorso nelle forme previste dalla legge fallimentare, chiedendo l'ammissione al passivo al fine di acquistare, con l'accertamento del loro credito, il diritto di partecipare alla distribuzione proporzionale del ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito ed ottenere così,

nell'ipotesi vi sia attivo, il soddisfacimento parziale o totale, a seconda delle disponibilità, del loro credito.

L'esercizio del diritto di credito nell'ambito della procedura fallimentare, pertanto, non si esaurisce con il momento dell'accertamento, ma -- avendo il fallimento, ritenuto generalmente una procedura esecutiva speciale, lo scopo di liquidare l'intero patrimonio del debitore fallito per soddisfare il ceto creditorio - richiede di passare dalla fase dell'accertamento del passivo - che, se non sorgono contestazioni, si conclude con il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 97 della legge fall.) - all'ulteriore fase di ripartizione dell'attivo, che, ai sensi dell'art. 110 legge fall., inizia, con la predisposizione di piani di riparto provvisorio da effettuarsi ogni due mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo. Atteso quanto precede il giudice a quo ha errato nel ritenere, quale fase conclusiva del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (e, quindi, quale termine finale del processo al fine del computo della durata dello stesso) il momento in cui è avvenuta la ammissione del credito allo stato passivo. Data la natura e l'evidenziata finalità del fallimento avrebbe dovuto considerare anche il periodo successivo, dovendo la procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori, considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso oppure, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza di attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione

senza che sia stato impugnato con reclamo alla corte d'appello (artt. 118 e 119 legge fall.) .

Nei casi di pagamento parziale o di mancato pagamento del credito per mancanza di attivo la prospettata soluzione - di considerare momento conclusivo del concorso dei creditori il momento, in cui interviene la definitiva chiusura del fallimento - si impone, perché con la emissione del decreto di chiusura cessano gli effetti di ordine patrimoniale del fallimento ed i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi (art. 120, comma secondo, L.F.).

Errata è, altresì, la affermazione del giudice a quo che i ricorrenti non potevano lamentare il ritardo della chiusura del fallimento rispetto al momento in cui era stata proposta la istanza di insinuazione al passivo, poiché la soddisfazione dei loro crediti dipendeva dalla presenza o meno di attivo da ripartire, atteso che ai fini dell'equa riparazione non rileva l'esito del processo, ma la sua eccessiva durata, restando escluso, quindi, per quanto riguarda il fallimento, che rilevi, quale causa giustificativa del ritardo nella conclusione della procedura, la carenza di attivo.

Né può attribuirsi rilevanza alla mancata proposizione di istanza diretta ad ottenere il riparto provvisorio dell'eventuale attivo, atteso che a tale riparto, come si ricava dall'art. 110 legge fallimentare, il curatore deve procedere d'ufficio, senza che sia necessaria la presentazione di una qualche istanza da parte dei creditori concorrenti.


Qualora il creditore concorrente lamenti, come nel caso di specie, che nonostante il decorso di dieci anni - durata da ritenersi in astratto eccessiva,

alla luce dei parametri di durata indicati dalla CEDU ed anche in considerazione della natura del credito fatto valere, che, essendo un credito di lavoro ha natura privilegiata e deve essere collocato immediatamente dopo le spese di giustizia, come si evince dall' art. 2777, comma secondo, lett. a) c.c. - la procedura fallimentare non si è ancora conclusa, non spetta al creditore stesso allegare e dimostrare che vi è stato ritardo nella predisposizione del piano di riparto o che vi è stato ritardo nella liquidazione dei cespiti fallimentari, come erroneamente ritenuto dalla corte d'appello.

Trattandosi di valutare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, attività, cui sono tenuti gli organi del fallimento, spetta, infatti, alla amministrazione convenuta allegare e dimostrare che il ritardo nella definizione della procedura non va ascritto agli organi predetti e che è giustificato, invece, da documentate ragioni, quali possono essere il sollecito esperimento di azioni revocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore, che lamenta la eccessiva durata del processo, allo stato passivo, obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari e così via.

Per tutte le suesposte considerazioni, che consentono di ritenere assorbita la censura di cui al secondo motivo, il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che nel decidere la causa si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22 febbraio 2005.

Il Consigliere estensore

Francesco Di Fiore

Il Presidente

Alessandro Pisano

IL CANCELLIERE

Luca Natali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

11 MAG. 2005

Il

IL CANCELLIERE

[Signature]